



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

*Emanato con D.D. n. 630 del 27/09/2011;
modificato con D.R. n. 214 del 07/05/2014.*

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/10, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) il reclutamento, il regime giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 2 (Tipologie contrattuali)

1. Il rapporto di lavoro che s'instaura tra la Scuola e il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
2. I contratti stipulati con i Ricercatori a tempo determinato possono essere di due tipi:
 - a. Contratti di tipo A, di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3 della Legge 240/2010: di durata triennale prorogabili per soli due ulteriori anni, per una sola volta secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento;
 - b. Contratti di tipo B, di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3 della Legge 240/2010: di durata triennale, non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 29 comma 5 della legge 240/2010, anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell'art.1, comma 14 della Legge 230/05.
3. I contratti di tipo A, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di tipo B sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

Art. 3 (Modalità di presentazione delle richieste e finanziamento dei posti)

1. L'attivazione di contratti di tipo A è di norma finanziata a valere su risorse proprie degli Istituti non riconducibili al Fondo di Funzionamento Ordinario. Il Direttore di Istituto, su istanza del titolare dei fondi e a seguito di apposita delibera del competente organo dell'Istituto, presenta al Senato Accademico motivata richiesta di attivazione del posto; una volta acquisito il parere favorevole del Consiglio della Classe Accademica di riferimento, in



- merito alle attività didattiche da svolgere, il Senato Accademico definisce i criteri di priorità nelle attivazioni dei contratti.
2. I contratti di tipo B possono essere finanziati, in tutto o in parte, con risorse derivanti dal Fondo di Funzionamento Ordinario. In conformità a quanto previsto dal Programma Triennale, il Senato Accademico, sentito il parere delle Classi Accademiche, per quanto riguarda le attività didattiche da svolgere, definisce i criteri di priorità nelle attivazioni dei contratti. I Direttori di Istituto sottopongono la proposta di attivazione all'esame del Senato Accademico Allargato a tutti i professori di I e II fascia.
 3. La proposta di attivazione dei contratti sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la deliberazione in merito alla sostenibilità economica.
 4. La richiesta di attivazione dei contratti deve contenere:
 - a) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) l'indicazione della fonte di finanziamento per tutta la sua durata e dell'eventuale/eventuali progetti/programmi di ricerca nel cui ambito si svolgeranno le attività del ricercatore a tempo determinato;
 - c) l'Istituto di afferenza;
 - d) le attività oggetto del contratto, con eventuale indicazione di un tetto massimo per l'attività didattica frontale;
 - e) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli contratti di tipo A;
 - f) per i contratti di tipo B la retribuzione prevista ai sensi del successivo art. 13;
 - g) i requisiti di ammissione alla procedura;
 - h) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare. Tale numero non potrà essere comunque inferiore a dodici.

Art. 4 (Requisiti)

1. Alle procedure di selezione sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca, del diploma di specializzazione (per i settori interessati) e, fino al 31/12/2015, i possessori di un diploma di laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Ai fini della procedura di selezione l'equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, se non disposta per legge e per i soli fini concorsuali, è decisa dalla Commissione di cui al successivo art. 7. I contratti di tipo B sono riservati ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b del presente Regolamento.
2. Sono esclusi dalla partecipazione soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di I o II fascia o come ricercatori ancorché cessati dal servizio.
3. Non sono ammessi alla selezione coloro che abbiano prestato servizio, anche in modo non continuativo, in qualità di assegnisti di ricerca o ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010, per periodi che, sommati alla durata del contratto bandito, superino la durata massima dei 12 anni. Per le finalità di cui al presente articolo, si fa riferimento al servizio prestato presso la Scuola, altro Ateneo o enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010.
4. Non possono altresì partecipare alla selezione i soggetti legati da un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che richiede la procedura di selezione o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente



del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Restano ferme ulteriori disposizioni previste dal Codice etico della Scuola.

Art. 5 (Bandi di Concorso)

1. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene pubblicato sul sito web della Scuola, del Ministero, dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale mediante avviso. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del MIUR.
2. Il bando deve contenere in forma sintetica:
 - a. requisiti di partecipazione e i titoli preferenziali;
 - b. il settore concorsuale e un eventuale profilo, determinato esclusivamente tramite il riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c. l'Istituto presso il quale il Ricercatore presterà servizio;
 - d. le modalità telematiche di presentazione delle domande e, se possibile,, dei titoli e delle pubblicazioni, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.
 - e. attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti previste;
 - f. la tipologia contrattuale e il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale), la durata contrattuale;
 - g. trattamento economico e previdenziale previsto per legge;
 - h. l'indicazione della lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza e oggetto dell'eventuale prova orale;
 - i. l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare. Tale numero non potrà essere comunque inferiore a dodici
 - j. le modalità di convocazione dei candidati ammessi alla selezione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Art. 6 (Selezione dei candidati)

1. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedura pubblica di selezione, distinta per settori concorsuali, indetta con Decreto del Rettore attestante la copertura finanziaria del posto.
2. La selezione viene effettuata mediante una discussione pubblica fra i candidati ammessi e la Commissione; oggetto della discussione e della valutazione sono i titoli e le pubblicazioni presentate dal candidato.
3. Al termine della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi, propone la nomina del vincitore o dei vincitori come da bando e formula una graduatoria degli idonei di durata triennale.
4. In presenza di un numero di domande valide superiore a 6, la Commissione dovrà effettuare una valutazione preliminare del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, e dovrà esprimere motivato giudizio analitico sui titoli, secondo i criteri ed i parametri individuati con Decreto ministeriale ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010. Un numero di candidati compreso fra il 10 e il 20 per cento degli stessi, e comunque non inferiore a 6 unità, sarà ammesso alla discussione pubblica.



5. In relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio attivati alla Scuola ed alle esigenze specifiche legate alla posizione da ricoprire, il Bando può prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale in Lingua Inglese o in altra Lingua straniera.
6. Ad eccezione dell'eventuale prova di cui al comma precedente, la selezione non può prevedere esami scritti ed orali.
7. La chiamata di studiosi, al di fuori delle procedure di cui ai commi precedenti, è consentita solo in presenza di specifiche norme di legge e di programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione Europea o dal MIUR ed espressamente identificati con Decreto Ministeriale come disposto dall'art. 1, comma 9 della Legge 230/2005 e dall'art. 29, comma 7 della Legge 240/2010.

Art. 7
(Commissioni giudicatrici)

1. La Commissione della procedura di selezione è nominata con Decreto del Rettore, sentiti i Presidi, su proposta del Direttore dell'Istituto richiedente. Ciascuna Commissione giudicatrice deve essere composta da almeno 3 componenti, scelti fra esperti (Professori e Ricercatori universitari, nonché Ricercatori di Enti di Ricerca) delle discipline oggetto della selezione, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, assicurando il coinvolgimento maggioritario di soggetti esterni alla Scuola, anche stranieri.

Art. 8
(Approvazione atti e proposta di chiamata)

1. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e sono approvati con decreto del Rettore entro 15 giorni dalla consegna. L'esito della selezione è reso pubblico sul sito della Scuola.
2. A seguito dell'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Consiglio dell'Istituto di afferenza formula, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di I, II fascia e dei ricercatori, la proposta di chiamata del vincitore al Consiglio di Amministrazione; nel caso di contratti di tipo B la proposta di chiamata è formulata dal Senato Accademico nella composizione prevista dall'art. 20 dello Statuto, con voto riservato alla sola componente docente e ricercatore e si intende approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I, II fascia e dei ricercatori convocati alla riunione. La graduatoria degli idonei di ciascuna selezione potrà essere utilizzata per il subentro nel rapporto di lavoro o la stipula di nuovi contratti, nelle modalità di chiamata previste dalla normativa nazionale e dalla normativa interna della Scuola Superiore Sant'Anna.

Art. 9
(Rapporto di lavoro)

1. Il rapporto che si instaura tra la Scuola Superiore Sant'Anna ed il Ricercatore è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
2. La stipula dovrà avvenire, in assenza di specifiche disposizioni, entro i 30 giorni successivi alla delibera di approvazione della chiamata. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Ricercatore e dal Rettore.



3. Il contratto individuale di lavoro dovrà prevedere:
 - la tipologia di riferimento ex art. 2 comma 2 del presente Regolamento;
 - il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
 - la durata del rapporto di lavoro;
 - il Settore concorsuale, l'Istituto e la Classe Accademica di afferenza;
 - le modalità di svolgimento delle attività didattiche affidate al Ricercatore a tempo determinato;
 - il trattamento economico e previdenziale previsto, ai sensi della normativa vigente;
 - i diritti e doveri del titolare del contratto di Ricercatore a tempo determinato;
 - il riferimento alle clausole di risoluzione previste al successivo art. 11 del presente regolamento;
4. Il titolare del contratto viene assicurato, ai fini previdenziali all'INPS – Gestione ex INPDAP che provvederà anche alla liquidazione del trattamento di fine rapporto.

Art. 10

(Compiti dei ricercatori a tempo determinato)

1. La stipula del contratto di cui al comma 1 dell'art. 9 è finalizzata allo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito del settore concorsuale oggetto della procedura, secondo quanto indicato nel contratto.
3. L'impegno orario complessivo del Ricercatore a tempo determinato è quantificato in 1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito, previsto soltanto per i contratti di tipo A.
4. L'impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è quantificato in un massimo di 350 ore per il regime a tempo pieno e di 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
5. L'attività didattica consiste nello svolgimento di corsi, moduli, seminari o altre forme di didattica frontale prevista dalle strutture didattiche dell'Ateneo.
6. L'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti comprende l'orientamento e il tutoraggio degli studenti nonché le attività di verifica dell'apprendimento.
7. Le attività svolte:
 - sono inserite nella relazione che il Ricercatore a tempo determinato, al termine di ogni anno di contratto, è tenuto a presentare al Direttore dell'Istituto di afferenza;
 - sono sottoposte a verifica da parte del Direttore dell'Istituto di afferenza, sentito, per le attività di competenza, il Preside della Classe. La verifica attiene alla correttezza delle attività svolte dal Ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto.
8. Nel caso in cui all'esito della verifica siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, anche con riferimento all'attuazione dei programmi di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina di cui al successivo art. 11.

Art. 11

(Durata e risoluzione del rapporto di lavoro)

1. La durata dei contratti per "Ricercatore a tempo determinato" è determinata dal contratto individuale di lavoro tenendo conto di quanto previsto dal bando di concorso e dall'art. 2 comma 2 del presente regolamento.



2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento e degli assegni di ricerca stipulati ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22 comma 1 della Legge 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi; ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Ai fini del computo della durata complessiva dei rapporti di lavoro si tiene conto esclusivamente di rapporti instaurati ai sensi della Legge 240/2010.
3. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
4. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, ciascuna delle parti è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni; in caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre il Ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto ad un'indennità di pari importo.
5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
6. L'acquisizione di titolarità dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12 (Incompatibilità)

1. Ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art.6 commi 9,10,11 e 12 della Legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di Ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
2. La posizione di ricercatore ai sensi del presente regolamento è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca (PhD) o corsi di perfezionamento equipollenti.

Art. 13 (Trattamento economico)

1. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di tipo A è pari al trattamento annuo lordo iniziale spettante al Ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
2. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di tipo B è pari al trattamento annuo lordo iniziale spettante al Ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20%.

Art. 14 (Proroga del contratto)

1. Il Direttore dell'Istituto di afferenza, sentito il Ricercatore interessato, nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto, può proporre al Senato Accademico la proroga per due anni del contratto di tipo A. La proposta deve essere motivata da esigenze di ricerca e didattica, corredata da una relazione del Direttore dell'Istituto sulle attività di ricerca e didattica svolte dal ricercatore nel corso del suo contratto e dal parere favorevole del Consiglio di Classe competente, in merito alle attività didattiche svolte.



2. L'attività di didattica e di ricerca svolta dal Ricercatore nell'ambito del contratto da prorogare è valutata, ai sensi del DM previsto dall'art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 da una apposita commissione, nominata dal Rettore.
3. La Commissione è composta da almeno 3 componenti, proposti dal Direttore dell'Istituto, sentiti i Presidi, scelti fra esperti (Professori e Ricercatori universitari, nonché Ricercatori di Enti di Ricerca) - delle discipline oggetto della selezione, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, assicurando il coinvolgimento maggioritario di soggetti esterni alla Scuola, anche stranieri.
4. La Commissione può effettuare i propri lavori anche in via telematica, e, facendo riferimento alla relazione di cui al comma 1, esprime un giudizio di merito sull'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. La Commissione deve concludere i propri lavori entro un mese dalla data in cui è stata nominata e comunque non oltre la scadenza del contratto del Ricercatore e trasmette il suo giudizio al Rettore.
6. In caso di esito positivo della valutazione la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Direttore di Istituto e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera è adottata entro il termine della scadenza del contratto da prorogare.
7. Nel caso in cui il ricercatore risulti vincitore di un bando per Responsabile nazionale o locale di un progetto di ricerca finanziato dal Miur o da altro ente pubblico nell'ambito di programmi rivolti a giovani ricercatori, le procedure per il rinnovo del contratto possono essere intraprese prima del termine stabilito nel comma 1, al fine di assicurare la continuità temporale del contratto nell'esecuzione del progetto.
8. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 15 **(Periodo di prova)**

1. Il Ricercatore assunto a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di sei mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto, a seguito di presentazione di motivazione, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
2. Ai sensi della normativa vigente in materia, il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla sua scadenza.

Art. 16 **(Eventuale chiamata nel ruolo di professore associato)**

1. Per quanto previsto dall'art. 24, comma 5 della Legge 240 citata e dal DM 344 del 4.08.11, in presenza delle disponibilità di bilancio e di una previsione specifica nell'ambito della programmazione triennale, nel terzo anno di contratto di tipo B, l'Ateneo valuta, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, il titolare del contratto, purché abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. La procedura si svolge secondo le previsioni del Titolo III del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010.

Art.17
(Norme di rinvio)

1. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della Legge 240 del 30 dicembre 2010 e di cui ai Decreti attuativi della stessa.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia di Ricercatori universitari.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono emanati con decreto del Rettore e pubblicati sul sito web della Scuola ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.